

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 423 DEL 21/10/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E SMI, PER LA FORNITURA DI BUON SPESA (WELFARE AZIENDALE) IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

#### IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- la Circolare MEF n. 11/2021, in deroga all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, prevede la possibilità di finanziare i trattamenti accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero gli istituti del *welfare* integrativo, con i risparmi derivanti dalle risorse non utilizzate nel 2020 per lo straordinario e i buoni pasto, previa certificazione del Collegio dei Revisori;
- in data 22 luglio u.s. il Collegio dei Revisori, nel verbale n. 5/2021, ha rilasciato la certificazione sui risparmi conseguiti nel 2020 per complessivi € 21.519,3 (di cui € 2.085,86 sul conto 325061 Buoni pasto; € 19.433,44 sul conto 321003 retribuzione straordinaria)
- il CCDI 2021 prevede all'art. 14 comma 2 che le risorse per l'attuazione del *welfare* integrativo siano destinate a: 1) iniziative a supporto del sostenimento di spese di carattere medico-sanitario-assistenziale dei dipendenti; 2) *benefits* a favore dei dipendenti;

- in data 26 luglio 2021, in sede di contrattazione decentrata, è stato deciso per l'anno 2021 di far confluire la maggior parte dei risparmi sulle risorse straordinarie e sui buoni pasto anno 2020 nel *welfare* integrativo, procedendo all'acquisto di buoni spesa da utilizzare presso i punti vendita della grande distribuzione. La parte residuale dei risparmi 2020 è stata, invece, destinata ad iniziative a supporto del sostenimento di spese di carattere medico-sanitario-assistenziale dei dipendenti;

Tenuto presente che:

- in accordo con le rappresentanza sindacali è stato quantificato in € 500,00 il valore del buono spesa per ciascun dipendente;

Considerato che:

- si rende pertanto necessario procedere ad acquisire un'apposita fornitura di buoni spesa spendibili presso i punti vendita della grande distribuzione del taglio di €500,00 l'uno;
- il valore complessivo della suddetta fornitura, con riferimento all'anno 2021, sulla base del numero dei dipendenti in servizio è stimabile in € 27.500,00;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, "Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

Richiamato l'articolo 1, comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato, in particolare, che il ricorso alle Convenzioni Consip Spa è obbligatorio nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori (*facility management*, guardiania, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti);

- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori; ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Riscontrato:

- che la fornitura di buoni spesa, oggetto del presente provvedimento, non rientra pertanto in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;
- che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) non è previsto alcun bando per l'acquisizione di buoni spesa spendibili presso i punti vendita della grande distribuzione;

Preso atto:

- che l'ufficio ha condotto una preventiva indagine esplorativa con alcune catene della Grande Distribuzione che presentassero una forte diffusione sul territorio e presenza di punti vendita sia nei Comuni di Lucca che Viareggio corrispondenti alle 2 sedi camerali, in modo da garantire la spendibilità del buono spesa a tutti i dipendenti;
- che successivamente l'indagine si è rivolta a n. 2 catene, alle quali è stato richiesto di presentare un preventivo per la fornitura di n. 55 buoni spesa del valore nominale di € 500,00, in taglio unico o in alternativa frazionato, per un totale di € 27.500,00, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) Scadenza: 1 anno dall'emissione;
  - b) Spendibilità: nella modalità a "scalare" senza vincoli di spesa minima;
  - c) Spendibilità: presso tutti i punti vendita della relativa catena commerciale ubicati in provincia di Lucca;

Tenuto conto dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamati, in particolare i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità e rotazione;

Ritenuto di affidare la fornitura dei buoni spesa alla società Conad Nord Ovest il cui preventivo risulta preferibile rispetto all'altro soggetto interpellato in forza di uno sconto del 3% sul valore totale dell'ordine, come risulta dalla documentazione agli atti;

Tenuto conto degli esiti positivi dei preventivi controlli effettuati sul fornitore, acquisiti agli atti, secondo quanto disposto dall'ordine di servizio n. 9 del 15/07/2021; non è stata eseguita la verifica dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 38/2007 in quanto tale verifica è stata ritenuta non necessaria tenendo conto della tipologia della fornitura e del soggetto economico;

#### DETERMINA

1. - di affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 la fornitura di n. 55 buoni spesa alla società Conad Nord Ovest per le motivazioni indicate in premessa.

2. - di nominare la Dott.ssa Alessandra Bruni quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. – di stornare € 6.889,00 dal conto 321005 “Retribuzione accessoria di posizione e risultato PO” - CDC A001 - al conto 324000 “Interventi assistenziali a favore del personale” CDC B003, Oneri Comuni;

4.- di prenotare allo scopo la somma complessiva di € 26.597,40 sul bilancio dell'esercizio in corso sul conto 324000 “Interventi assistenziali a favore del personale” CDC B003 Oneri Comuni.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE  
FUNZIONI  
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente